

Regolamento della Commissione professionale Paritetica Regionale della Svizzera italiana per il prestito di personale (CPRI)

Articolo 1

- 1.1. In esecuzione dei compiti previsti all'articolo 11 degli Statuti della Commissione professionale Paritetica Svizzera per il Prestito di Personale (CPSPP), è costituita una Commissione professionale Paritetica Regionale della Svizzera italiana per il prestito di personale (CPRI). Essa consiste di:

3 membri e 1 supplente in rappresentanza della Swisstaffing
2 membri e 1 supplente in rappresentanza del sindacato Unia
1 membro e 1 supplente in rappresentanza del sindacato Ocst
- 1.2. Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio di parità tra le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- 1.3. I membri della Commissione professionale Paritetica Regionale resteranno in carica per l'intera durata del contratto. In caso di un suo prolungamento gli stessi saranno tacitamente riconfermati nella misura in cui non vi siano proposte delle modifiche.
 - 1.3.1 La sede della Commissione professionale Paritetica Regionale è a Lugano, presso il Sindacato Unia, che assumerà anche il compito di segretariato.
- 1.4. Il segretario della CPRI viene eletto dalla CPSPP su proposta di Unia.

Articolo 2

- 2.1. La CPRI sceglie un presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.
- 2.2. La CPRI è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente e del segretario.
- 2.3. In caso di procedure giudiziarie o extragiudiziarie, la Commissione professionale Paritetica Regionale viene rappresentata dal segretario.
- 2.4. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. La CPRI è autorizzata ad emettere qualsiasi decisione per via circolare (sempre a maggioranza dei voti) tramite emails e/o fax, fatto salvo nel caso in cui un membro della CPRI ne chieda la discussione orale. In tal caso la CPRI dovrà riunirsi per decidere. La loro attuazione è affidata al presidente e al segretario.

- 2.5 La corrispondenza concernente le procedure in corso sono affidate al segretario con diritto di firma individuale.

Articolo 3

- 3.1 La CPRI si riunisce di regola quattro volte all'anno su convocazione del presidente e del segretario e qualvolta sarà presentata formale richiesta da una delle parti contraenti. In tal caso, la convocazione dovrà avvenire entro sette giorni dalla richiesta.

Articolo 4

- 4.1 Le decisioni della Commissione professionale Paritetica Regionale, assunte a maggioranza, sono impegnative per tutte le imprese assoggettate in Ticino al CCL nazionale.
- 4.2 Il presidente ha diritto a un solo voto anche in caso di parità dei voti.
- 4.3 In caso di mancato accordo in seno alla CPRI oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, il giudizio sarà demandato alla CPRI.

Articolo 5

I compiti della CPRI, coordinati e svolti dal segretariato, sono in particolare i seguenti:

- Adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL
- Svolgere i compiti assegnati dalle altre parti contraenti
- Vigilare sull'applicazione del CCL nella Svizzera italiana
- Eseguire controlli semplici e far eseguire controlli aziendali in loco, controllare le condizioni salariali e sociali nelle imprese
- Conciliare le divergenze d'opinione tra impresa e lavoratore riguardo all'applicazione del CCL
- Infliggere sanzioni e pene convenzionali in conformità con le direttive della CPSPP
- Notificare alle organizzazioni firmatarie e alle autorità competenti i casi di violazione del CCL
- Promuovere corsi di formazione e di perfezionamento in collaborazione con l'ufficio preposto al perfezionamento professionale (swisstafing)
- Le modalità in dettaglio vengono disciplinate dal regolamento esecutivo

Articolo 6

In ogni riunione della CPRI il segretario terrà un verbale, che verrà trasmesso in copia ai membri della medesima.

Articolo 7

- 7.1 Ai membri della CPRI viene corrisposta un'indennità forfettaria annua ai sensi dell'art. 24 del regolamento dell'Associazione per l'applicazione Paritetica, l'aggiornamento professionale e il fondo sociale per il Prestito di personale.
- 7.2 Per ogni riunione viene corrisposta ad ogni membro un'indennità di CHF 600 (art. 25 del regolamento dell'Associazione per l'applicazione Paritetica, l'aggiornamento professionale e il fondo sociale per il Prestito di personale).
- 7.3 Ai membri della CPRI e agli incaricati di missioni particolari di sorveglianza viene corrisposta la seguente indennità:
- CHF 300 per mezza giornata
 - CHF 600 per giornata intera
 - CHF 600 per prestazioni fuori dall'orario normale di lavoro (da lunedì a venerdì prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00 + il sabato)
- 7.4 Le spese di viaggio per le riunioni e i controlli sono rimborsati con un importo giornaliero forfettario di CHF 60.
- 7.5 I pasti sono rimborsati con un'indennità forfettaria di CHF 50.
- 7.6 Saranno inoltre corrisposte le spese telefoniche o di altra natura, possibilmente documentate da giustificativi.

Art 8 Perfezionamento

- 8.1 Ogni membro della CPRI deve svolgere una formazione di base di un giorno e partecipare una volta all'anno a una giornata di perfezionamento.

Art. 9 Compiti del segretariato

- 9.1 I compiti del segretariato sono i seguenti:
- Evasione della corrispondenza corrente
 - Gestione dell'applicazione del CCL
 - Redazione del verbale delle riunioni
 - Preparazione e redazione della corrispondenza di tutte le decisioni della CPRI
 - Convocazioni sia ordinarie che straordinarie della CPRI
 - Gestione della contabilità
 - Presentazione di rapporti e resoconti, secondo l'indicazioni della CPSP, all'attenzione della CPSP
 - Presentazione dei conti una volta l'anno
 - Supporto del segretariato nazionale per l'applicazione

Articolo 10

I membri della CPRI, gli incaricati di mansioni/competenze particolari e il personale in forza al segretariato sono tenuti a serbare il segreto d'ufficio.

Articolo 11

11.1 Le spese derivanti dal funzionamento del segretariato della CPRI e dei suoi organi vengono assunte secondo il preventivo stanziato dalla CPSPP e il regolamento esecutivo.

Articolo 12

Il presente Regolamento approvato dalle parti contraenti entra in vigore il 1° luglio 2012. La modifica del regolamento è stata approvata il 27.02.2014, il 20.04.2015 e il 03.06.2024 dalla CPSPP. La modifica della terminologia è stata approvata dall'Assemblea sociale con delibera del 23.06.2016.

Bruno Schmucki
Presidente CPSPP

Myra Fischer-Rosinger
Vicepresidente CPSPP